

2020



News Letter

Roma, 1 ottobre 2020

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 14-2020 del 1 ottobre 2020.

Tra gli argomenti trattati:

- *Proprietà intellettuale: istruzioni operative per l'applicazione per la gestione delle domande di intervento.*
- *Entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante.*
- *Reintroduzione in franchigia, Easy Free Back.*
- *Trattamento informatico delle dichiarazioni doganali aventi tutti i tributi liquidati ad importo zero.*
- *Modello certificato EUR.1 non conforme rilasciato in Vietnam.*
- *Deposito fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - art. 1 comma 941 della legge n. 205 del 2017.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI


NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE	
Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Proprietà intellettuale: istruzioni operative per l'applicazione per la gestione delle domande di intervento.	2
Entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante.	3
Reintroduzione in franchigia, Easy Free Back.	5
Trattamento informatico delle dichiarazioni doganali aventi tutti i tributi liquidati ad importo zero.	6
Modello certificato EUR.1 non conforme rilasciato in Vietnam.	7
Deposito fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - art. 1 comma 941 della legge n. 205 del 2017.	7
Provvedimenti europei	9

Osservatorio Doganale

INTELLECTUAL PROPERTY



Proprietà intellettuale: istruzioni operative per l'applicazione per la gestione delle domande di intervento.

Con la Circolare N. 33 del 18 settembre 2020, l'Agenzia delle Dogane comunica che nell'ambito delle attività previste nel Piano Tecnico di Automazione per l'adeguamento del sistema FALSTAFF, sono stati introdotti nuovi controlli e sviluppate nuove funzionalità. In particolare l'applicazione è stata adeguata alle modifiche normative introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1209, in vigore dal 15/9/2020, circa l'obbligatorietà dell'indicazione del codice EORI sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Inoltre, per agevolare gli operatori nell'espletamento delle attività connesse alla gestione delle domande di intervento (Application For Action - AFA), sono state realizzate le seguenti funzionalità:

1) CANCELLAZIONE DELLE BOZZE "OBSOLETE" DI AFA:

per le istanze in bozza che risultano in lavorazione da più di tre mesi, il sistema FALSTAFF invia all'utente (all'indirizzo email del Rappresentante che presenta la domanda a nome del Richiedente indicato nella casella 4 del formulario della domanda di intervento AFA), una email con cadenza periodica, per segnalare le AFA da completare o cancellare. Al fine di mantenere le informazioni contenute nelle AFA aggiornate ed in linea con il formato e la struttura dei formulari definiti dal Regolamento di esecuzione 2020/1209, gli utenti sono invitati a perfezionare ed inviare le istanze nello stato 'bozza', ovvero a cancellare quelle ritenute 'obsolete'.

2) SEGNALAZIONE DELLE AFA IN SCADENZA:

per agevolare l'utente nell'espletamento delle attività connesse alla proroga secondo le tempistiche previste all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 608/2013, il sistema segnala, 60 giorni prima della fine del periodo di validità di un'AFA, l'approssimarsi della scadenza mediante l'invio di una email all'utente indicato quale rappresentante nei contatti nella casella 4 del formulario della domanda di intervento AFA.

3) CAMBIO DI RAPPRESENTANTE DI UN'AFA:

il titolare, che intende avvalersi di un diverso rappresentante rispetto a quello indicato nell'AFA in vigore, deve inviare tramite PEC una richiesta all'indirizzo di posta elettronica dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it, allegando copia della procura notarile che attesta il conferimento dei poteri come previsto dall'art. 6 par.2 lett. d) del Reg. (UE) 608/2013.

Le nuove funzionalità sono disponibili dal 23 settembre 2020 all'interno dell'area riservata del "Portale unico" di ADM, alla voce di menu Interattivi → Dogane → Gestione domande di intervento AFA. Infine, l'Agenzia comunica che le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono disponibili sulla sezione Assistenza online presente sul Portale Unico Dogane Monopoli - PUDM seguendo il percorso Assistenza on-line → Come chiedere assistenza.

↪ La documentazione relativa è disponibile al seguente [link](#)



Entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di e-DAS su benzina e gasolio usato come carburante.

Come noto, l'art. 11, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha previsto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l'emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di

introduzione dell'obbligo è stata differita al 30 settembre 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura, che si inserisce tra le azioni di contrasto alle frodi in materia di accisa, adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l'11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l'obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane. Successivamente, la circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 ha definito il dettaglio dei tracciati informatici per l'invio dei messaggi elettronici, corredati da tabelle di corrispondenza tra i relativi campi e l'articolato della determinazione stessa, ribadendo in via conclusiva la necessità che i soggetti speditori conformassero ad essi i propri sistemi elettronici.

L'applicazione del progetto e-DAS, resa disponibile in ambiente di addestramento sin dal 20 maggio 2019, ha trovato da ultimo il suo consolidamento, recependo ove possibile le integrazioni proposte dagli operatori nei test, con la pubblicazione in data 23 luglio 2020 delle specifiche tecniche definitive relative alle modalità di scambio e ai messaggi.

Con la Circolare n. 33 del 19 settembre 2020, l'Agenzia chiarisce che entro la data del 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all'aliquota di accisa normale di cui all'Allegato I al TUA, dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista dall'art. 18, comma 1, della citata determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, sia

esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario - interconnesso o meno - dei menzionati prodotti. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ogni singola movimentazione dei menzionati prodotti dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell'e-DAS contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

In fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l'emissione dell'e-DAS, su istanza dell'esercente, l'Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione. Per gli esercenti che alla predetta data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.

Alla Circolare N. 34/2020 sono seguite la Circolare N. 36 del 23 settembre 2020, con cui l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi riguardo l'utilizzo dell'e-DAS, disegnata nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori, che contestualizzano i contenuti della Circolare n. 34 del 19 settembre 2020, e la nota Prot. 325034/RU del 24 settembre, che ha disposto l'adeguamento delle

tabelle per inserimento e-DAS. Quest'ultima comunica in particolare che sono stati inseriti nella tabella "TA05 - Tabella tipi documento" i seguenti documenti:

- EDS = DAS elettronico;
- RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico.

Per ulteriori dettagli sull Circolare N. 36 del 23 settembre 2020 e la nota Prot. 325034/RU del 24 settembre, si rinvia al testo dei due provvedimenti

↪ La documentazione relativa è disponibile al seguente [link](#)



Reintroduzione in franchigia, Easy Free Back.

Con la determinazione direttoriale Prot.: 329619/RU del 24 settembre 2020, l'Agenzia delle Dogane ha disposto che i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L'autorizzazione in quest'opne, che ha validità annuale, è rilasciata in via

preventiva subordinatamente alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo: a) effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; b) essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito"; c) identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; d) identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione; e) utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU; f) tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; g) possibilità per l'Ufficio delle Dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

Per quanto riguarda invece i soggetti autorizzati, questi ultimi sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty)".

I soggetti che intendono richiedere la sopracitata autorizzazione devono presentare apposita istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L'Ufficio delle Dogane verifica di seguito il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui sopra mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione

e digital transformation. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni, che inserisce il soggetto nell'Elenco di cui all'articolo 1, mentre il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. Tale beneficio può essere riconosciuto anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta. Valutati gli esiti delle attività dei controlli, l'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Trattamento informatico delle dichiarazioni doganali aventi tutti i tributi liquidati ad importo zero.

Con nota Prot.: 332240/RU del 25 settembre 2020, l'Agenzia delle Dogane comunica che a seguito del costante incremento del numero di dichiarazioni doganali legato, tra l'altro, al crescente traffico derivante dal commercio elettronico, si è reso necessario un intervento tecnico volto a semplificare il trattamento delle dichiarazioni doganali con pagamento periodico e/o differito dei diritti. L'adeguamento software, che sarà rilasciato in ambiente di produzione domenica 27 settembre tra le ore 7:00 e le ore 10:00, prevede che per le dichiarazioni con pagamento periodico/differito aventi tutti i tributi liquidati ad importo zero, per le quali non è richiesto l'accesso al conto di debito per l'effettuazione dei controlli di rito:

- non sarà attribuito un numero di A93;
- sarà effettuato il quietanzamento automatico dell'operazione, impostando come data di riscossione la data di registrazione.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Modello certificato EUR.1 non conforme rilasciato in Vietnam.

L'Agenzia delle Dogane, con avviso del 9 settembre 2020 comunica che in relazione alla problematica relativa al rilascio da parte del Vietnam di certificati EUR.1 non conformi, la Commissione Europea ha informato con nota del 04.09.2020 che le Autorità vietnamite si sono impegnate a risolvere i problemi tecnici che hanno generato la stampa di 100.000 certificati Eur.1 difformi rispetto a quanto previsto nell'Allegato VII del Protocollo 1 del FTA. La difformità riscontrata per i certificati dal n. AA000001 al n. AA100000 consiste nell'aver impresso il modello su un fondo arabescato di colore blu, anziché, correttamente, su fondo verde. La Commissione comunica che tale stock di modelli sarà eccezionalmente accettato nella UE ma solo fino al suo esaurimento e comunque non oltre il 31.12.2020. Tale periodo di tolleranza è concesso per consentire al partner vietnamita la stampa di successive serie AB di certificati conformi, precisando che qualsiasi certificato non conforme rilasciato oltre la data stabilita dovrà essere rifiutato nella UE.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Deposito fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - art. 1 comma 941 della legge n. 205 del 2017.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 376 risponde ad una richiesta di chiarimento sulla disciplina IVA per l'estrazione e l'immissione in consumo di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, stoccati in depositi fiscali o di un destinatario registrato, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, commi 937-943).

L'istante è una società che si occupa di trasformazione/adulterazione e commercializzazione di prodotti petroliferi nel mercato dell'extra-rete che è proprietaria di due distinti depositi per lo stoccaggio, di cui uno è un deposito fiscale e l'altro di tipo commerciale, ha chiesto chiarimenti. La società in questione non vende direttamente ai clienti finali il gasolio o la benzina dal deposito fiscale, ma li trasferisce dal deposito fiscale a quello commerciale. All'atto del trasferimento, la società non emette documenti fiscali

(fattura) ma solo dei DAS (documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa) per trasferimento merce. Il prodotto viene gravato da accisa a seconda della propria destinazione di uso (agricolo, autotrazione, etc...).

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento precisa che la gestione di un deposito registrato è soggetta alla autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, previo accertamento dei requisiti stabiliti dalla normativa citata. In estrema sintesi, tali requisiti fanno riferimento sia al luogo dove sono tenuti i prodotti (deve essere adeguato a individuare con precisione i prodotti che sono immessi ed a tenerli separati sia fisicamente che giuridicamente attraverso una adeguata contabilità), sia al soggetto che richiede l'autorizzazione (assenza di condanne per reati, adeguata capacità economica, cfr. Circolare n. 8/D del 1° giugno 2017).

Non avendo precisato l'istante se lo stesso è un depositario registrato, l'Agenzia conclude che ove non lo sia, il trasferimento dal deposito fiscale a quello commerciale rappresenta una fattispecie che non fruisce della sospensione della rilevanza ai fini IVA. Ciò posto, ritiene che nel caso di specie non ricorra né soggettivamente né oggettivamente alcuna delle ipotesi di non applicazione della disciplina, previste al comma 941 della legge n. 205 del 2017. In particolare, la fattispecie non rientra nell'esclusione del primo periodo del comma 941 in quanto il deposito fiscale non ha i requisiti dimensionali previsti dalla norma (non inferiore a 3000 metri cubi). Non rientra, altresì, nelle altre due deroghe individuate dal comma citato, in quanto l'istante non opera, in qualità di gestore dei depositi per conto terzi, ma opera in proprio.

Pertanto, con riferimento ai trasferimenti dei prodotti dal deposito fiscale al deposito commerciale l'istante deve assolvere l'IVA secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 937 e ss., della legge n. 205 del 2017, modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b) 1), del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni con la legge 19 dicembre 2019 n. 157, non sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l'inclusione in una delle ipotesi di non applicazione della disciplina previste al comma 941.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GUC 303 del 14.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 2020/C 303/02 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0914(01)&from=IT • Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 2020/C 303/03 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0914(02)&from=IT

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America 2020/C 303/05 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0914(03)&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America 2020/C 303/06 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0914(04)&from=IT</p>
GU L 301 del 15.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1279&from=IT</p>
GU C 305 del 15.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 2020/C 305/02 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0915(01)&from=IT</p>
GU L 302 del 16.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione, del 9 settembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1288&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1289 della Commissione, del 9 settembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1289&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1290 della Commissione, del 9 settembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1290&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1291 della Commissione, del 9 settembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1291&from=IT</p>
GUL 303 del 17.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1296&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU C 308 del 17.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Avviso a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera f), del protocollo II, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra 2020/C 308/02 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0917(01)&from=IT</p>
GU L 304 del 18.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2020/1301 della Commissione del 17 settembre 2020 che approva, a nome dell'Unione, la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1301&from=IT</p>
GU L 309 del 23.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1317&from=IT</p>
GU C 316 del 24.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese 2020/C 316/09 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0924(02)&from=IT</p>